

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4106 del 29 dicembre 2009

Utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali. L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 (PURT).

[Acque]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Le risorse idrotermominerali, composte dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), dalle acque di risulta e dai fanghi idrotermominerali, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, e sono utilizzate all'interno di stabilimenti, con le modalità della L.R. 16.08.2002, n. 22, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, e della citata L.R. 40/1989, per l'aspetto minerario.

Per il Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), tale normativa è integrata dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 e ss.mm. e ii., che stabilisce al contempo norme sanitarie, minerarie ed urbanistiche, necessarie a regolamentare la particolare ed articolata condizione del bacino medesimo.

Sono pervenute agli uffici regionali richieste di chiarimento in relazione alle modalità di estrazione di sali e di altre sostanze e di gestione del parametro temperatura delle citate risorse idrotermominerali, connesse anche all'impiego delle acque di risulta degli stabilimenti nei quali vengono utilizzate le risorse medesime.

La complessa materia necessita dell'assunzione di determinazioni tese ad omogeneizzare i comportamenti degli operatori delle imprese minerarie e degli stabilimenti termali a tutela della risorsa mineraria e delle valenze espresse dai bacini idrotermominerali o dai territori termali, stanti le connessioni in essere tra sistema socio-economico e territoriale, risorsa, corretto uso ed esigenze di tracciabilità della medesima.

Si ritiene, pertanto, di stabilire quanto riportato nelle direttive di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE la L.R. 10.10.1989, n. 40 e la L.R. 16.8.2002, n. 22;

VISTO il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 e ss.mm. e ii., riferito al Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE);]

delibera

1) di stabilire ed approvare quanto disciplinato nelle allegate disposizioni (**Allegato A**), che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in materia di utilizzo delle risorse idrotermominerali, con riferimento alle concessioni idrotermominerali ed alle autorizzazioni sia alla somministrazione della risorsa idrotermominerale, sia all'apertura ed esercizio degli stabilimenti nei quali viene utilizzata la risorsa medesima, rilasciate dalla Regione del Veneto, ai sensi della L.R. 10.10.1989, n. 40 e del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale euganea (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980 e ss.mm. e ii.;

2) di stabilire che le disposizioni richiamate al punto 1) si applicano alle risorse idrotermominerali costituite:

- a) dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), secondo le definizioni stabilite dall'art. 7 della L.R. 40/1989, e dalle acque di risulta degli stabilimenti, di cui all'ultimo comma dell'art. 22 del citato PURT;
- b) dai fanghi idrotermominerari, di cui all'art. 39 della L.R. 40/1989, sia naturali (estratti dalle concessioni minerarie autorizzate alla produzione e fornitura dei fanghi medesimi agli stabilimenti termali del bacino omogeneo idrotermominerale di riferimento) sia artificialmente preparati, comprese muffe e simili, fatte salve le modalità di trasferimento che possono avvenire mediante idonei contenitori;
- c) forme associate dei suddetti titolari, comprese le Gestioni dei bacini idrominerari omogenei;
- 3) di stabilire, inoltre, che le disposizioni stabilite ai punti 1) e 2) costituiscono prescrizioni integrative e modificative delle concessioni minerarie e delle autorizzazioni minerarie alle somministrazioni della risorsa ed all'apertura ed esercizio degli stabilimenti già rilasciate, ai sensi della L.R. 40/1989, assolve le statuizioni di notifica del presente provvedimento di cui al successivo punto 5);
- 4) di stabilire che i soggetti destinatari delle disposizioni stabilite dal presente provvedimento sono
 - a) i titolari delle concessioni idrotermominerali rilasciate ai sensi della L.R. 40/1989;
 - b) i titolari di autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali, ai sensi della L.R. 40/1989;
- 5) di stabilire che è vietata ogni altra modalità di utilizzo delle risorse idrotermominerali, in materia di estrazione di sali, gestione del parametro temperatura e utilizzo delle acque di risulta, non disciplinata dal presente provvedimento;
- 6) di notificare il presente provvedimento ai titolari delle concessioni delle acque idrotermominerali ed ai titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali o di imbottigliamento;
- 7) di comunicare il presente provvedimento alle ULSS del Veneto, alla Gestione Unica del BIOCE, alle associazioni di categoria, ai comuni interessati, alle Province del Veneto, all'ARPAV e alle Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali del Servizio idrico integrato.